

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Acque

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 31 Luglio 2003,n.34

Modifiche del provvedimento del Consiglio regionale n.1111 del 23 aprile 1980, così modificato ed integrato dal provvedimento del Consiglio regionale n. 1044 del 21 febbraio 1990, relative alle norme di attuazione del piano di utilizzazione della risorsa termale (P.U.R.T.) (Proposta di deliberazione amministrativa n. 92)

Il Consiglio regionale

(omissis)

Delibera

Di approvare le modifiche del provvedimento del Consiglio regionale n. 1111 del 23 aprile 1980, così come modificato ed integrato dal provvedimento del Consiglio regionale n. 1044 del 21 febbraio 1990, relative alle norme di attuazione del Piano di Utilizzazione della Risorsa termale(P.U.R.T.)

Allegato alla deliberazione consiliare n. 34 del 31 luglio 2003 relativa a:

Modifiche del provvedimento del Consiglio regionale n. 1111 del 23 aprile 1980, così modificato ed integrato dal provvedimento del Consiglio regionale n.1044 del 21 febbraio 1990, relative alle norme di attuazione del piano di utilizzazione della risorsa termale(P.U.R.T.)

Articolo 1

Al secondo comma le parole "*Carrara San Giorgio*" vanno sostituite con le parole "*Due Carrare*"

Articolo 5

Nel comma relativo alle aree A.2 le parole "*Carrara San Giorgio*" vanno sostituite con le parole "*Due Carrare*"

Articolo 7

Al primo comma:

a)ottavo alinea:

1)dopo le parole "*distanza di m.12*" inserire le seguenti parole "*distanza misurata orizzontalmente dalle strutture e murature portanti*";

2)sostituire l'ultimo periodo con il seguente:"*Tale distanza è ridotta a m. 1 per le strade e i piazzali privati. E' comunque sempre consentita la manutenzione straordinaria dei pozzi esistenti;*)

b)nono alinea:

1)sostituire le parole "*40 mq. Per posto letto*" con le parole "*60 mq.per camera*";

2)sostituire le parole "*80 mq.per posto letto*" con le parole "*120 mq. Per camera*";

3)sostituire le parole "*20 mq. Per posto letto*"con le parole "*30 mq.per camera*";

4)sostituire le parole "*posti letto aumentati*" con le parole "*camere aumentate*";

5)sostituire le parole "*dei posti letto*" con le parole "*delle camere*".

c)undicesimo alinea: sostituire le parole: "dei posti letto" con le parole "di camere".

Articolo 9

Sostituire il primo comma con i seguenti:

"Le aree A3 terminali di riserva sono costituite dalle zone di pianura destinate ad usi agricoli dagli strumenti urbanistici.

Sulle aree A3 terminali di riserva i Comuni, sentite le indicazioni della Gestione Unica B.I.O.C.E., possono individuare, in sede di formazione, revisione o variante degli strumenti urbanistici generali, destinazioni territoriali diverse dalla E agricola per motivate esigenze di sviluppo urbanistico e previa analisi accertativa della persistenza di riserve territoriali idonee a soddisfare il fabbisogno del prevedibile sviluppo termale."

Articolo 10 - Abrogato

Articolo 17

Al primo comma, primo alinea, dopo le parole "concessione edilizia dimostri" aggiungere le seguenti parole ",con certificazione della G.U.B.I.O.C.E."

Articolo 22

Al comma 1:

- a) le parole "100 posti letto" sono sostituite dalle parole "8 camerini";
- b) le parole "2.8/minuto primo" sono sostituite dalle parole "40/minuto primo";
- c) le parole "posto letto" sono sostituite dalla parola "camerino".

Al comma 2:

- a) le parole "cento posti letto" sono sostituite dalle parole "8 camerini";
- b) le parole "1.4/minuto primo" sono sostituite dalle parole "20/minuto primo".

Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"E' assegnata la possibilità di estrarre acqua termale fino ad una portata massima di lt. 300 al minuto primo nelle concessioni che non alimentano stabilimenti termali, al fine di utilizzare il quantitativo estratto per la maturazione e rigenerazione del fango termale da destinare esclusivamente agli stabilimenti termo-alberghieri del bacino euganeo. Il progetto delle opere occorrenti per la maturazione e rigenerazione del fango termale dovrà essere allegato al programma annuale dei lavori, sentite le amministrazioni competenti".

Al penultimo comma, dopo le parole "Il quantitativo di acqua termale utilizzabile" sono aggiunte le seguenti parole "per concessione mineraria".

Articolo 26 è abrogato

Articolo 27

Al primo comma le parole, "alle Gestioni Uniche territorialmente competenti che provvederanno" sono sostituite dalle parole "alla Gestione Unica che provvederà"

Articolo 29

La rubrica dell' articolo 29 è così sostituita:

"Rapporto tra numero delle camere e numero dei camerini ora di inizio delle cure fangoterapiche".

Il primo comma è così sostituito:

"Il rapporto tra il numero delle camere ed il numero dei camerini non può superare quello di 10(dieci) a 1(uno)."

Articolo 30

La rubrica dell'articolo 30 è così sostituita:

"Rapporto tra disponibilità di fango e numero delle camere".

Al primo comma le parole *"0.70 mc. per posto letto"* sono sostituite dalle parole *"mc. 1(uno) per camera"*.

Articolo 32

Al primo comma, dopo le parole *"adibito ad ambulatorio medico"* sono aggiunte le seguenti parole *"fatti salvi gli ambulatori degli stabilimenti esistenti"*.

Il secondo comma è abrogato.

Articolo 36

Il secondo comma è così sostituito:

"Il direttore sanitario può prestare la propria opera professionale presso più stabilimenti termali, comunque non più di tre, per un massimo di 480 camere".

Articolo 40

Al terzo comma le parole *"Unità locale socio-sanitaria n. 21"* vanno sostituite con le parole *"Unità locale socio-sanitaria n.16"*, e le parole *"Unità locale socio-sanitaria n. 23"* con le parole *"Unità locale socio-sanitaria n.17"*.

Articolo 41

Al primo comma le parole *"Unità locale socio-sanitaria n.21"* vanno sostituite con le parole *"Unità locale socio sanitaria n.16"*.

Articolo 46

Al quarto comma le parole *"U.L.S.S.21 e 23"* vanno sostituite con le parole *"U.L.S.S.16 e 17"*.

Articolo 46 bis

Dopo il primo comma viene aggiunto il seguente:

"La realizzazione e l'esercizio, nell'ambito di una concessione mineraria o in aree attigue alla stessa, di vasche o bacini per la macerazione e la maturazione del fango grezzo o per la rigenerazione di fango già utilizzato per cure fangoterapiche, (finalizzata alla consegna agli stabilimenti

termali) non configurano uno "stabilimento termale"; non necessita, quindi, per tali impianti ed attività l'autorizzazione sanitaria all'apertura ed esercizio".

Articolo 47

Al primo comma:

- a) secondo alinea sono soppresse le parole "entro e non oltre l'anno solare 1985";
- b) il terzo alinea viene soppresso.

TESTO COORDINATO

(Modifiche in grassetto)

PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLA RISORSA TERMALILE

(L.R. 10 Ottobre 1989, n. 40)

NORME DI ATTUAZIONE

Modifiche ed integrazioni alle norme di attuazione del Piano di utilizzazione della risorsa termale (P.U.R.T.) allegate al provvedimento del Consiglio regionale n. 1111 del 23 aprile 1980 e successive modificazioni ed integrazioni (L.R. 10 ottobre 1989, n.40).

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 -Finalità del Piano
- Art. 2 -Elaborati di Piano
- Art. 3 -Contenuto delle norme di attuazione

TITOLO II - NORME URBANISTICHE

- Art. 4. -Ambito di applicazione
- Art. 5. -Definizione delle aree di Piano
- Art. 6. -Aree A1 e A2 di salvaguardia/individuazione delle aree soggette a piano attuativo
- Art. 7. -Aree A1 e A2 termali di salvaguardia/direttive per la formazione o la revisione degli strumenti urbanistici generali
- Art. 8. -Aree A1 e A2 termali di salvaguardia/direttive per la formazione dei piani di attuazione
- Art. 9. -Aree A3 termali di riserva/direttive per la formazione o la revisione degli strumenti urbanistici
- Art. 10. -Dimensionamento delle aree per insediamento degli stabilimenti termali
- Art. 11. -Aree A4 di riserva naturale/direttiva per la formazione o la revisione degli strumenti urbanistici (1)
- Art. 12. -Aree A5 a parco di salvaguardia relativa/direttiva per la formazione o la revisione degli strumenti urbanistici (2)
- Art. 13. -Aree A6 agricole di salvaguardia relativa/direttiva per la formazione o la revisione degli strumenti urbanistici (3)
- Art. 14. - Piano ambientale (4)
- Art. 15. - Recupero degli edifici rurali (5).

TITOLO III -NORME DI AMMISSIBILITA' DEGLI INTERVENTI

- Art. 16. - Direttive per il rilascio della concessione edilizia per stabilimenti termali
Art. 17. - Disponibilità di acqua e dimensionamento dello stabilimento termale
Art. 18. - Edifici termali in zona territoriale omogenea del centro storico

TITOLO IV - NORME PER LA GESTIONE MINERARIA DELLA RISORSA TERMALE (6)

- Art. 19. - Rinnovo delle concessioni (7)
Art. 20. - Ampliamento delle concessioni (8)
Art. 21. - Trasferimenti di concessioni (9)
Art. 22. - Quantitativi massimi di acqua educibili nei diversi periodi dell'anno
Art. 23. - Programma annuale dei lavori (10)
Art. 24. - Dispositivi di controllo dell'acqua termale (11)
Art. 25. - Concessioni per la produzione dei fanghi
Art. 26. - **(ABROGATO)**
Art. 27. - Giacimenti non concessionati (12)

TITOLO V - NORME PER LA GESTIONE SANITARIA DELLA RISORSA TERMALE

- Art. 28. - Caratteristiche dei camerini per fangoterapia
Art. 29. - **Rapporto tra numero delle camere e numero dei camerini ora di inizio della cure fangoterapiche**
Art. 30. - **Rapporto tra disponibilità di fango e numero delle camere.**
Art. 30. bis - Caratteristiche delle vasche di maturazione e di rigenerazione del fango termale (13)
Art. 31. - Caratteristiche delle grotte
Art. 32. - Ambulatorio medico
Art. 33. - Direzione sanitaria
Art. 34. - Compiti del Direttore sanitario
Art. 35. - Sostituzione del Direttorio sanitario
Art. 36. - Rapporto professionale
Art. 37. - Incompatibilità
Art. 38. - Registro del personale ausiliario
Art. 39. - Cartella clinica
Art. 40. - Personale addetto alla fangoterapia
Art. 41. - Albo dei medici termalisti
Art. 41. bis - Aggiornamento del personale
Art. 42. - Autorizzazione all'apertura e all'esercizio degli stabilimenti termali (14)
Art. 43. - Limiti delle prestazioni idrotermali (15)
Art. 44. - Convenzioni tra l'Unità locale socio-sanitaria e gli stabilimenti termali (16)
Art. 45. - Attività di vigilanza e controllo (17)
Art. 46. - Centro studi sul termalismo
Art. 46.bis - Stabilimenti termali (18)

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 47 - Chiusura dei pozzi non regolamentari
Art. 48 - Domande di permesso di ricerca
Art. 49 - Permessi di ricerca vigenti (19)
Art. 50 - Somministrazione di acqua termale a terzi (20)
Art. 51 - Sanzioni

- Art. 52 - Commissione consultiva (21)
- Art. 53 - Durata del Piano (22)
- Art. 54 - Programma delle ricerche e degli studi.

TITOLO I
NORME GENERALI

Art.1

Finalità del piano

Il Piano di utilizzazione della risorsa termale, che è approvato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 marzo 1975 n. 31, è finalizzato alla salvaguardia della risorsa idrotermale e alla valorizzazione del bacino euganeo da perseguire attraverso un'ordinata pianificazione urbanistica, la migliore utilizzazione dell'acqua termale e la qualificazione sanitaria del termalismo.

Il Piano riguarda il bacino termale euganeo costituito dal territorio dei comuni di Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Due Carrare, Galzignano Terme, Monselice, Montegrotto Terme, Teolo e Torreglia nell'ambito più generale della salvaguardia dell'assetto idrogeologico del territorio (1).

Art. 2

Elaborati di Piano

Il Piano di utilizzazione della risorsa termale è costituito dai seguenti elaborati:

- *Relazione* contenente le motivazioni delle scelte di Piano;
- *Cartografia* in scala 1:25.000 comprendente le seguenti tavole:
 1. Distribuzione areale della temperatura dell'acqua termale;
 2. Aree con vincolo paesaggistico;
 3. Quadro d'unione degli strumenti urbanistici;
 4. Concessioni minerarie, aree di salvaguardia ambientale e viabilità;
 5. Abano Terme: aree con temperatura di acqua termale superiore a 80°C;
 6. Montegrotto Terme: aree con temperatura di acqua termale superiore a 80°C;
- Norme di attuazione che stabiliscono le direttive e i vincoli di piano di contenuto urbanistico, tecnico-termale e sanitario.

La cartografia in scala 1:25.000 ha valore indicativo e pertanto i contenuti in essa compresi e le relative norme di piano acquistano valore vincolante allorchè sono recepite dai singoli comuni mediante la revisione degli strumenti urbanistici generali o, per le zone in tal senso vincolante, mediante l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi.

Art. 3

Contenuto delle Norme di Attuazione

Le norme di attuazione sono articolate in sei distinti titoli e cioè, oltre al presente titolo primo che riguarda le norme generali, i seguenti:

- titolo II «norme urbanistiche» stabiliscono le direttive e i vincoli da rispettare nella revisione degli strumenti urbanistici e nella predisposizione dei piani attuativi;
- titolo III «norme di ammissibilità degli interventi» stabiliscono le direttive da rispettare per il rilascio di concessioni autorizzazioni edilizie per edifici destinati ad attività termale; tali norme sono immediatamente efficaci e sono comunque da recepire nella revisione degli strumenti urbanistici;
- titolo IV «norme per la gestione mineraria della risorsa termale» stabiliscono le direttive e i vincoli per il rilascio, il rinnovo e la utilizzazione delle concessioni minerarie, definiscono le quantità

massime di acqua termale utilizzabile e le modalità per le verifiche e i controlli (2);

- titolo V «norme per la gestione sanitaria» stabiliscono le direttive di natura sanitaria da rispettare nella realizzazione delle strutture, nella erogazione delle cure termali e in generale in ordine alle implicazioni di natura sanitaria connesse con l'utilizzo della risorsa anche per quanto attiene ai rapporti con le Unità Locali Socio-Sanitarie;
- titolo VI «norme transitorie e finali» stabiliscono le disposizioni cautelative da seguire fino alla revisione degli strumenti urbanistici generali e alla approvazione degli strumenti urbanistici attuativi e inoltre le particolari norme da applicare per la gestione della risorsa in sede di prima applicazione del Piano (3).

La cartografia in scala 1:10.000 ha valore prescrittivo e pertanto i contenuti in essa espressi e le relative norme di Piano sono immediatamente efficaci e hanno valore vincolante.

TITOLO II

NORME URBANISTICHE

Art. 4

Ambito di Applicazione

Le norme urbanistiche del Piano riguardano le aree del bacino euganeo caratterizzate dalla presenza di acqua termale, nel sottosuolo, e dalla rilevanza di una struttura ambientale di interesse naturalistico e paesaggistico da salvaguardare anche al fine della valorizzazione della risorsa termale stessa e alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico del territorio.

Il Piano individua nella cartografia, secondo le specificazioni di seguito indicate, i perimetri delle aree di salvaguardia della risorsa termale e di quella ambientale e stabilisce, con le presenti norme, i vincoli e le direttive da seguire per la formazione dei piani attuativi di esecuzione, per la modificazione formazione o per la revisione degli strumenti urbanistici generali da parte dei Comuni e per l'individuazione delle principali vie di comunicazione.

Sono fatti salvi i particolari vincoli più restrittivi di tutela paesaggistica e monumentale vigenti in base alla legislazione in atto e alle scelte degli strumenti urbanistici.

Le principali vie di comunicazione, il cui tracciato è da recepire e da determinare in sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici, sono indicate nella tavola n. 4 con la dizione «strade previste».

Art. 5

Definizione delle Aree di Piano

In relazione alle differenti caratteristiche di temperatura dell'acqua termale e alle previsioni di destinazione d'uso dei piani regolatori, le aree di salvaguardia della risorsa termale sono costituite da:

A.1 - aree termali di salvaguardia integrale

aree con temperatura dell'acqua termale superiore o uguale a 80°C, così come individuata nella cartografia di Piano dalle tavole n.5 e n.6, e per le quali i piani regolatori generali dei comuni di Abano Terme e di Montegrotto Terme indicano zone di tipo residenziale, o zone per attrezzature termali, ovvero aree pubbliche e per attività collettive.

A.2 - aree termali di salvaguardia relativa

aree con temperatura dell'acqua termale inferiore a 80°C, così come individuate nella cartografia di Piano alla tavola n.1, e per le quali i piani regolatori generali dei comuni di Abano Terme, Baone, Battaglia Terme, Due Carrare, Galzignano Terme, Monselice, Montegrotto Terme, Teolo e Torreglia indicano zone di tipo residenziale, o zone per attrezzature termali, ovvero aree pubbliche e per attività collettive;

A.3 - aree termali di riserva per futura espansione
aree con temperatura dell'acqua termale superiore a 60°C, e aree con temperatura dell'acqua termale inferiore o uguale a 60°C, così come individuate nella cartografia di Piani alla tavola n.1, e per le quali i piani regolatori dei Comuni, di cui all'art.1 delle presenti norme, indicano zone destinate a usi agricoli.

(omissis) (4)

I Comuni che non vi hanno ancora provveduto sono tenuti a deliberare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione del presente piano sul BUR, la perimetrazione delle aree definite ai commi precedenti ricavando i relativi perimetri, con il grado di approssimazione consentito dalla scala grafica utilizzata, dalla cartografia del presente piano e in particolare, per quanto riguarda i perimetri delle aree termali dalle tavole n.1, 5 e 6 e per quelli delle aree di riserva e di salvaguardia ambientale dalla tavola n. 4.

(omissis) (5)

Le perimetrazioni vanno indicate su copia della tavola della zonizzazione dello strumento urbanistico generale vigente; copia della planimetria e della relativa deliberazione comunale deve essere trasmessa alla Regione del Veneto per le opportune verifiche di conformità alle direttive del presente Piano e, per conoscenza, all'Ente Parco dei Colli Euganei di cui alla legge 10 ottobre 1989, n. 38 (6);

Con la deliberazione di perimetrazione i Comuni possono individuare all'interno del perimetro delle aree di tipo A2, i lotti sui quali l'edificazione a scopo residenziale è ammessa nel rispetto dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione che alla data del 23 aprile 1980, risultano già adottati e trasmessi all'organo competente per l'approvazione, purché da questo vengano successivamente approvati (7).

Con la stessa deliberazione i Comuni possono escludere dal perimetro delle aree di tipo A1 e A2 le porzioni di zone residenziali, appartenenti ai centri minori e alle frazioni, che non sono comunque interessate allo sviluppo termale, possono, altresì, escludere dal perimetro delle aree di tipo A2 le porzioni di zone residenziali in cui è accertata la presenza di acqua termale con temperatura inferiore a sessanta gradi (8).

Fino alla approvazione da parte del Comune del provvedimento di perimetrazione delle aree è sospesa ogni determinazione sulle domande di concessione a edificare.

Art. 6 -

Aree A1 e A2 di salvaguardia/individuazione delle aree soggette a piano attuativo

I Comuni in sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici generali, individuano i perimetri delle parti delle aree di tipo A1 e A2 che sono soggette a piano particolareggiato esecutivo e quelle per le quali è prevista la formazione di piano di lottizzazione convenzionata.

Con la stessa deliberazione, i comuni individuano, all'interno del

perimetro delle aree di tipo A2, i lotti sui quali l'edificazione (a scopo residenziale) è ammessa nel rispetto di piani di lottizzazione già convenzionati ai sensi della vigente legislazione.

Anche prima della revisione degli strumenti urbanistici generali, necessaria per l'adeguamento degli strumenti stessi alle presenti norme, la concessione a edificare può essere rilasciata con l'osservanza delle norme urbanistiche vigenti:

- a) nelle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n.167;
- b) nelle aree delimitate ai sensi dell'art.51 della legge 22 ottobre 1971, n.865;
- c) nelle zone di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente secondo la normativa di cui al titolo quarto della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- d) per gli edifici da realizzare nei lotti di cui ai commi Settimo e Ottavo dell'art. 5;
- e) per la manutenzione straordinaria, le ristrutturazioni e gli ampliamenti necessari all'adeguamento degli stabilimenti termali esistenti agli standard previsti dal presente Piano.

Art. 7

Aree A1 e A2 termali di salvaguardia/direttive per la formazione o la revisione degli strumenti urbanistici generali

In sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici generali i Comuni sono tenuti, nel rispetto delle seguenti direttive, a prevedere che:

- la destinazione d'uso delle porzioni prevalentemente non edificate;
- nelle aree di tipo A1 è di norma, quella a zona termale e per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;
- nelle aree di tipo A2 è quella a zona residenziale, a zona termale e inoltre per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, la zona termale dovrà in linea di massima interessare i lotti per i quali già è stata rilasciata la concessione mineraria. Nella zona residenziale è ammessa la destinazione d'uso per attrezzature commerciali, direzionali, sociali e di servizio;
- la destinazione d'uso delle porzioni parzialmente o totalmente edificate delle aree A1 e A2 è quella a zona residenziale o a zona mista residenziale-termale; in tali zone è ammessa la destinazione d'uso per attrezzature commerciali, direzionali, sociali e di servizio; le eventuali aree libere dovranno prioritariamente essere riservate per adeguare gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive agli standard prescritti;
- l'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene di norma, per le zone termali e per le zone miste residenziali-termali, mediante la formazione di piani particolareggiati, di lottizzazioni convenzionate o di piani di recupero;
- gli indici di fabbricabilità fondiaria e le altezze degli edifici quando trattasi di zona totalmente o parzialmente edificata e, in particolare, di zona territoriale omogenea di tipo «A» o «B», dovranno essere non superiori a quelli mediamente riscontrabili nelle zone;
- La tipologia degli edifici, dovrà essere adatta a determinare ambienti di tipo urbano con prevalenza di edifici porticati e in linea continua e comunque nel rispetto delle caratteristiche, della conformazione delle funzioni preesistenti; nelle zone territoriali omogenee di espansione termale gli edifici destinati a stabilimenti termali

dovranno di norma essere isolati;

- le nuove costruzioni o ampliamenti di edifici devono rispettare la distanza di m. 12, **misurata orizzontalmente dalle strutture e murature portanti**, dai pozzi esistenti; sono esclusi dall'applicazione di detta norma manufatti quali tettoie, coperture, pensiline, servizi tecnologici (vasche per la macerazione del fango, vasconi di raffreddamento, accumulo e simili), piscine coperte e scoperte, opere di urbanizzazione primaria, volumi entro terra, nonché ogni altro volume di servizio di un solo piano e con altezza utile fuori terra non superiore a m. 4,5; è vietata comunque qualsiasi costruzione a meno di m. 3 dai pozzi esistenti. **Tale distanza è ridotta a m 1 per le strade e i piazzali privati. E' comunque sempre consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei pozzi esistenti;**
- Le aree libere di pertinenza degli stabilimenti termali destinate a parco a giardino e al tempo libero dovranno essere previste in misura non inferiore a **60 mq. per camera** nelle zone totalmente o parzialmente edificate classificabili come zone territoriali omogenee di tipo «A» e «B»; la misura non dovrà essere inferiore a **120 mq. per camera** nelle zone di espansione classificabili come zone territoriali omogenee di tipo «C». Tali quote possono essere ridotte, mediante convenzione con il Comune, fino ad un massimo del 10%, qualora si tratti di un sistema di aree libere utilizzabili da stabilimenti termali tra loro confinanti. Le aree libere, di pertinenza degli stabilimenti termali, destinate a parcheggio devono essere previste in misura non inferiore a **30 mq. per camera**; tali misure si applicano esclusivamente ai nuovi stabilimenti termali o agli ampliamenti degli stessi, in questo caso solo per le carenze di aree riferite al numero di **camere aumentate**. Non si applicano invece agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione di ampliamento finalizzati al miglioramento della struttura alberghiera esistente, senza aumento del numero **delle camere**; non sono altresì applicabili agli interventi relativi ai reparti di cura in presenza di ampliamento e alla costruzione e all'ampliamento di piscine termali (10);
- Eventuali minori valori delle dimensioni delle aree libere di pertinenza degli stabilimenti termali potranno essere ammesse, nelle zone territoriali omogenee di tipo «A» e «B», solo se previste nello strumento urbanistico esecutivo e dovranno comunque compensare con una maggior quota di aree pubbliche nella stessa zona o in zona territoriale omogenea di espansione limitata; .
- La dotazione di aree per spazi pubblici attrezzati a parco, da computare in aggiunta a quelle destinate al gioco e allo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti, con esclusione di fasce verdi lungo le strade, dovrà essere complessivamente di dimensioni non inferiore a 20 mq per abitante nelle aree di tipo A1 e non inferiore a 10 mq per abitante nelle arredi tipo A2. Eventuali quote non reperibili nelle aree di tipo A1 andranno compensate con corrispondenti maggiori quote da reperire nelle aree di tipo A2. Ai fini del calcolo della dotazione di cui al presente paragrafo, il numero degli abitanti insediati o da insediare nelle zone di tipo A1 e A2, andrà maggiorato dal numero di **camere** in stabilimenti termali esistenti o previsti;
- nella progettazione di nuovi stabilimenti termali sia prevista la realizzazione di impianti tecnologici che consentano il risparmio della risorsa termale e il risparmio energetico, anche mediante l'uso delle acque termali di risulta.

Art. 8

Aree A1 e A2 termali di salvaguardia/direttive per la formazione dei piani di attuazione

Al fine della formazione e della approvazione dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione convenzionata i Comuni sono tenuti, ai sensi della legge regionale concernente «Norme per l'Assetto e l'uso del territorio», a rispettare le seguenti direttive:

- i piani esecutivi dovranno essere corredati da previsioni planivolumetriche atte a definire l'aspetto urbano della zona;
- nelle zone territoriali omogenee di tipo «A» e «B» le aree libere dovranno essere, in generale, riservate a spazi pubblici attrezzati a parco o destinate a insediamento di stabilimenti termali;
- gli interventi consentiti debbono essere in generale in armonia con il carattere del preesistente contesto edilizio e volti al recupero delle qualità e della aggregazione urbana della zona;
- le aree libere di pertinenza degli stabilimenti termali, in particolare nelle zone di nuova edificazione, dovranno in generale essere ubicate in modo tale da favorire la formazione di parchi e giardini contigui;
- gli spazi pubblici riservati ad attività collettive; a verde pubblico o a parcheggi da cedere da parte dei lottizzanti, quando trattasi di lottizzazione, dovranno costituire di norma ambiti unitari collocati anche all'esterno delle lottizzazioni di pertinenza e in posizione raggiungibile anche con percorsi separati dal traffico veicolare.

Il Comune in sede di approvazione del piano particolareggiato potrà procedere, al fine della migliore sistemazione dell' area, alla formazione di comparti edificatori costituenti unità fabbricabili, comprendendo aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni.

Art. 9

Aree A3 termali di riserva/direttive per la formazione o la revisione degli strumenti urbanistici

Le aree A3 termali di riserva sono costituite dalle zone di pianura destinate ad usi agricoli dagli strumenti urbanistici.

Sulle aree A3 termali di riserva i Comuni, sentite le indicazioni della Gestione Unica del B.I.O.C.E., possono individuare, in sede di formazione, revisione o variante degli strumenti urbanistici generali, destinazioni territoriali diverse dalla E agricola per motivate esigenze di sviluppo urbanistico e previa analisi accertativa della persistenza di riserve territoriali idonee a soddisfare il fabbisogno del prevedibile sviluppo termale.

Per la presenza di acqua termale nel sottosuolo e aree di tipo A3 costituiscono gli ambiti di eventuale localizzazione futura di nuovi stabilimenti termali, in tale prospettiva deve essere adeguatamente salvaguardata la possibilità dei futuri insediamenti e pertanto i Comuni, in sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici generali, sono tenuti, nel rispetto delle seguenti direttive, a prevedere che, fermo restando il carattere rurale e quindi la destinazione per usi agricoli delle aree A3:

- nelle parti con temperatura dell'acqua termale superiore o uguale a 60°C, così come individuate nella tavola 1, l'edificazione è ammessa solo per le case rurali, e per gli eventuali annessi rustici, con il rispetto dei parametri di cui all'art. 3 lettera d) della Legge regionale 5/3/1985 n.24 e cioè con un indice di fabbricabilità fondiario non superiore a 0,006 mc/mq;

- nelle parti con temperatura dell'acqua termale inferiore a 60°C, così come individuate nella tavola n.1, l'edificazione è ammessa secondo quanto stabilito dalla legge regionale 5 Marzo 1985, n. 24;
- E' vietata l'edificazione di fabbricati per allevamenti zoo-tecnici a carattere industriale;
- le distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi fuori dal perimetro dei centri abitati sono aumentate a m.100 e a m.200, secondo le indicazioni contenute nella tavola n.4 in corrispondenza dei tratti di strada e nella direzione da cui godono particolari visuali di interesse paesaggistico o ambientale.

Art. 10

Dimensionamento delle aree per insediamento degli stabilimenti termali

In sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici generali i Comuni sono tenuti a dimensionare l'ampiezza delle zone a destinazione d'uso termale o miste termali residenziali sulla base di previsioni relative all'andamento della domanda nel settore, in particolare per quanto attiene alla componente estera e a quella del termalismo sociale, e inoltre dell'obbiettivo della piena occupazione e della difesa dei livelli occupazionali dei lavoratori che operano nel settore.

Le previsioni dovranno riguardare un arco temporale non superiore ai 10 anni.

L'attuazione degli strumenti urbanistici, anche per le parti soggette a strumento esecutivo, avviene sulla base dei programmi di attuazione di cui all'art.13 della legge 10/1977.

Al fine della formulazione dei programmi pluriennali per la parte riguardante gli insediamenti termali, i Comuni sono tenuti a rispettare le seguenti direttive:

- la durata del primo programma pluriennale di attuazione, da adottare ad avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici generali alle norme del presente piano, dovrà riguardare un periodo di tempo non inferiore a 3 anni;
- nei comuni di Galzignano Terme, Battaglia Terme e Monselice la dimensione delle aree da destinare a insediamento di nuovi stabilimenti termali, nel periodo di validità del primo programma pluriennale, dovrà avere ampiezza tale da permettere la costruzione di edifici termali con capienza complessiva non superiore a **640 camere** Galzignano Terme, **480 camere** per Battaglia Terme e **320 camere** per Monselice;
- negli altri comuni, dove esiste la risorsa termale, nel periodo di validità del primo programma pluriennale, è ammessa la edificazione di non più di uno stabilimento termale per ciascun comune.

La Regione, sulla base delle risultanze degli studi sulla disponibilità della risorsa termale, stabilisce, entro tre anni dalla data di approvazione del presente piano, l'ampiezza delle aree destinate a nuovi insediamenti termali da includere nel secondo programma pluriennale di attuazione da parte di ciascun comune; analoga procedura sarà applicata per il dimensionamento delle aree termali nei successivi programmi pluriennali.

Art. 11

(omissis) (11)

Art. 12

(omissis) (12)

Art. 13
(omissis) (13)

Art. 14
(omissis) (14)

Art. 15
(omissis) (15)

TITOLO III

NORME DI AMMISSIBILITA' DEGLI INTERVENTI Art. 16

Direttive per il rilascio della concessione edilizia per stabilimenti termali

Al fine di garantire la migliore utilizzazione dell'acqua termale, secondo quanto prescritto all'art.2, primo comma, punto b) della legge regionale 20 Marzo 1975, n.31, nel rilascio delle concessioni a edificare nuove costruzioni o per la trasformazione di edifici esistenti debbono essere rispettate dai comuni le direttive di cui al presente titolo.

Art. 17
Disponibilità di acqua e dimensione dello stabilimento termale

La richiesta di concessione edilizia per la costruzione di nuovi stabilimenti termali, o per la trasformazione o ampliamento di quelli esistenti è ammissibile qualora:

- il richiedente la concessione edilizia dimostri, **con certificazione della G.U.B.I.O.C.E.**, il possesso del titolo minerario e la disponibilità di acqua termale nella quantità necessaria in base al numero **delle camere** della struttura alberghiera, secondo le norme tecniche di utilizzazione della risorsa contenute nel successivo titolo;
- siano previste inoltre aree a parco o a giardino privato, piscina, parcheggio privato nelle dimensioni stabilite dal precedente art.7.
- Ai fini del soddisfacimento degli standards, di cui al presente articolo, è ammessa l'utilizzazione di aree di proprietà di terzi, la cui disponibilità deve essere opportunamente convenzionata con l'amministrazione comunale. La durata della convenzione non dovrà essere inferiore a 25 anni.

Art. 18
Edifici termali in zona territoriale omogenea del centro storico

L'edificazione di nuovi stabilimenti termali e l'ampliamento di quelli esistenti, nell'ambito degli agglomerati urbani che rivestono carattere storico-artistico o di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi e che pertanto sono classificate come zone territoriali omogenee di tipo «A», ai sensi dell' art. 2 del D.M. 2/4/1968, n. 1444, è subordinata alla preventiva approvazione di un piano urbanistico attuativo o a un piano di recupero di cui al titolo IV della legge 5/8/78, n.457.

Gli insediamenti di cui al comma precedente dovranno risultare compatibili con le caratteristiche ambientali e strutturali del tessuto

urbano ed edilizio dei centri in cui sono previsti.

TITOLO IV

NORME PER LA GESTIONE MINERARIA DELLA RISORSA TERMALE (16)

Art. 19
(omissis) (17)

Art. 20
(omissis) (18)

Art. 21
(omissis) (19)

Art. 22
Quantitativi massimi di acqua educibili nei diversi periodi dell'anno
(20)

Ai fini della salvaguardia della risorsa termale, la quantità massima di acqua utilizzabile da ogni stabilimento è fissata, salvo diversa determinazione della Giunta Regionale, in litri 300/minuto primo fino a **8 camerini** e litri **40/minuto** per ogni ulteriore **camerino** per la durata di effettiva apertura di ogni esercizio.

Per il periodo di chiusura dei predetti esercizi la quantità di acqua termale utilizzabile è ridotta a litri 140 al minuto primo fino a **8 camerini** e litri **20/minuto** primo per ogni ulteriore camerino.

E' assegnata la possibilità di estrarre acqua termale fino ad una portata massima di lt. 300 al minuto primo nelle concessioni che non alimentano stabilimenti termali, al fine di utilizzare il quantitativo estratto per la maturazione e rigenerazione del fango termale da destinare esclusivamente agli stabilimenti termo-alberghieri del bacino euganeo. Il progetto delle opere occorrenti per la maturazione e rigenerazione del fango termale dovrà essere allegato al programma annuale dei lavori, sentite le amministrazioni competenti.

Per gli stabilimenti alimentati con acqua a temperatura inferiore a 70°C è previsto un aumento del 3% per ogni grado in meno.

Per gli effetti delle norme contenute nei commi precedenti, il periodo di apertura degli stabilimenti termali comprende 6 giorni antecedenti e 6 giorni seguenti le rispettive date di apertura e di chiusura.

Il quantitativo di acqua termale utilizzabile, **per concessione mineraria**, in un anno solare non deve superare la somma di quanto previsto ai commi precedenti. Il misuratore automatico della portata, previsto alla lett. a), del comma 1, dell' art. 17, della L.R. 40/89, deve essere installato a bocca pozzo, fatti salvi i casi d'impossibilità tecnica, certificati dal Direttore tecnico della Gestione Unica.

I titolari di concessioni minerarie devono favorire, ove possibile, l'uso da parte di terzi, dell'acqua termale di risulta già utilizzata negli stabilimenti.

Art. 23
(omissis) (21)

Art. 24
(omissis) (22)

Art, 25

Concessioni per la produzione dei fanghi

Non è ammessa la variazione dell'utilizzazione della risorsa idrotermale per le concessioni minerarie accordate al solo fine della produzione di fanghi termali.

L'utilizzazione del materiale prodotto deve avvenire entro l'area del comprensorio termale euganeo.

Art. 26

(ABROGATO)

Art. 27

Giacimenti non concessionati (24)

I giacimenti non concessionati, ricadenti nelle zone a temperatura uguale o superiore a 70°C, possono essere dati in concessione alle **Gestione Unica** competenti che provvederanno all'utilizzazione della risorsa eventualmente disponibile secondo quanto previsto dalla presente normativa o, in alternativa, ai titolari di stabilimenti che dimostrino di non disporre di acqua termale sufficiente al soddisfacimento del loro fabbisogno, computato secondo quanto previsto dall'art. 22 delle presenti norme (25).

(omissis) (26)

TITOLO V

NORME PER LA GESTIONE SANITARIA DELLA RISORSA TERMALE

Art. 28

Caratteristiche del camerini per fangoterapia

I locali di applicazione dei fanghi devono avere un lettino rigido per l'applicazione del fango, una vasca con doccia per il successivo bagno termale e la pulizia del corpo.

La superficie del camerino da fango non potrà essere inferiore a mq 9; l'altezza sarà non inferiore a m. 2,70.

La vasca da bagno dovrà essere conformata e costruita in modo da permettere ai pazienti debilitati di entrare ed uscire agevolmente e con sicurezza, nonché di assumere una comoda posizione durante il bagno.

Non deve essere eccessivamente sollevata sul pavimento; la capacità non deve essere di molto superiore a quella richiesta dal bagno termale (litri 500-600).

La vasca poggerà contro una sola delle pareti o contro due con sistemazione ad angolo; solo ove necessitino cure durante l'immersione (massaggi subacquei) avrà 3 bordi liberi.

In nessun caso potrà essere incassata per i tre lati entro le pareti.

La vasca dovrà essere provvista di corrimano, di gradini non sdrucchiolevoli, di segnale di chiamata.

Il materiale con cui è costruita deve permettere una buona pulizia ed una facile disinfezione.

Il pavimento del camerino deve essere impermeabile, lavabile, resistente all'usura antisdrucchiolevole, resistente agli agenti chimici, con colori resistenti ed innocui e privo di odori sgradevoli.

Le pareti del locale devono essere rivestite da materiale liscio, impermeabile, lavabile, sino all'altezza di m. 1,80.

La porta del camerino deve essere provvista di oblò o finestra con resistenza anticondensa; in alternativa la porta può essere tenuta aperta durante la fangatura purchè l'ambiente sia ben riscaldato e privo di correnti d'aria.

Dovrà essere curata la perfetta e razionale ventilazione dei camerini, nonché degli altri ambienti contigui del reparto cure, onde evitare un eccessivo valore di umidità relativa o la comparsa ed il ristagno di odori.

Il lettino per l'applicazione del fango deve essere munito di un sistema di chiamata; ogni camerino dovrà disporre di un termometro per la misura della temperatura del fango e di una sveglia marcatempo.

Art.29

Rapporto tra numero delle camere e numero dei camerini ora di inizio delle cure fangoterapiche

Il rapporto tra il numero delle camere ed il numero dei camerini non può superare quello di 10 (dieci) a 1 (uno).

La fangoterapia non può essere iniziata prima che siano trascorse almeno 5 ore dalla ingestione dell'ultimo pasto.

Art. 30

Rapporto tra disponibilità di fango e numero delle e

La quantità di fango disponibile non deve essere inferiore **a mc. 1 (uno) per camera.**

Art. 30bis (27)

Caratteristiche delle vasche di maturazione e di rigenerazione del fango

termale

Le vasche di maturazione e di rigenerazione del fango termale devono essere dotate di tutte le misure di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste dalla vigente legislazione.

E' obbligatoria l'adozione dei seguenti accorgimenti:

- l'area delle vasche deve essere provvista di recinzione idonea ad impedire l'occasionale ingresso di estranei;
- le vasche devono essere recintate in corrispondenza del lato che delimita il corridoio centrale di servizio delle stesse, con tre correntini mobili di cui il più alto a distanza non inferiore di 90 cm dal piano di calpestio ed il primo a distanza tale da evitare lo scivolamento di persona;
- deve essere impedito l'accesso al più ristretto corridoio che separa due vasche contigue;
- allo scopo di evitare il pericolo di caduta nella vasca, i lavoratori devono essere muniti di apposita apparecchiatura di sicurezza costituita da una fune di sostegno con cintura di sicurezza agganciata con un moschettone ad una rotaia posta ad altezza della tettoia sovrastante la vasca od in mancanza di tettoia ad un'altezza non inferiore a m. 2,50.

Art. 31

Caratteristiche delle grotte

La temperatura nelle grotte caldo-umide non deve superare i 45°C.

Nell'interno delle grotte dovrà essere sistemato un segnale di chiamata e comunque dovrà essere assicurata una attenta sorveglianza dei curandi da parte del personale addetto.

La porta di ingresso delle grotte caldo-umide dovrà essere munita di vetro anticondensa e all'interno delle grotte medesime dovranno essere installati idonei impianti di illuminazione.

Art. 32

Ambulatorio medico

Ogni reparto cure deve disporre di un locale di almeno 16 mq. adibito ad ambulatorio medico, convenientemente attrezzato fornito dei farnaci occorrenti per prestazioni di pronto soccorso e di una bombola di ossigeno, fatti salvi gli ambulatori degli stabilimenti esistenti.

Art. 33 (29)

Direzione sanitaria

In ogni stabilimento termale opera una direzione sanitaria affidata ad un medico che viene nominato dal titolare dell'autorizzazione sanitaria alla apertura e all'esercizio.

E' consentito allo stesso sanitario il cumulo di più direzioni sanitarie ai sensi del successivo articolo 36.

Al fine di garantire il livello delle prestazioni erogate il direttore sanitario deve essere in possesso di una delle seguenti specializzazioni: medicina interna, idrologia medica, ortopedia e traumatologia, cardiologia, reumatologia, fisiokinesiterapia, igiene, angiologia, gerontologia e geriatria, otorinolaringoiatria, ginecologia, medicina sportiva, cosmetologia, dietologia.

Possono svolgere le funzioni di direttore sanitario i medici non in possesso di una delle specializzazioni di cui al comma precedente, che abbiano svolto continuamente per almeno cinque anni attività di medico termalista collaboratore, su certificazione rilasciata dal direttore sanitario.

Art. 34

Compiti del Direttore sanitario

Il direttore sanitario provvede alla ammissione dei curandi alle cure termali, in relazione alle indicazioni e controindicazioni riscontrate. Stabilisce gli accertamenti che devono essere eseguiti ai fini della ammissione e del proseguimento delle cure; fissa le prescrizioni terapeutiche e/o dietoterapiche; controlla lo svolgimento delle cure termali e accerta che le cure vengano effettuate secondo le prescrizioni da lui stesso stabilite; effettua le visite mediche che ritiene necessarie sui curandi sottoposti alla terapia termale.

Per l'attività diagnostico-terapeutica il direttore sanitario può essere coadiuvato da uno o più medici, scelti in relazione al numero dei curandi dal titolare dell'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio, con il consenso del direttore sanitario. I nominativi dei medici vengono comunicati all'U.L.S.S. I predetti medici assumono, verso i curandi, piena e diretta responsabilità professionale, ferma restando la responsabilità complessiva del direttore sanitario (30).

Il direttore sanitario si accerta dei turni del personale ausiliario incaricato dell'attuazione della terapia, controlla che il personale sia in possesso dei titoli di studio richiesti, si accerta inoltre della capacità professionale del personale stesso e vigila sulle modalità con cui il personale svolge le prestazioni prescritte.

Per l'espletamento delle cure il personale di cura è alle dipendenze funzionali del direttore sanitario di cui deve eseguire scrupolosamente le prescrizioni.

Il direttore sanitario dovrà assicurare la tenuta giornaliera del registro dei valori del cloro nelle piscine, conforme ai modelli predisposti dalla Giunta Regionale e validati dall'Autorità Sanitaria locale all'inizio di ogni anno.

Il direttore sanitario rilascia, su richiesta degli interessati, copia da lui firmata della documentazione sanitaria; vigila sulle scorte dei medicinali di cui lo stabilimento termale deve essere dotato, incluse le bombole di ossigeno (31).

Il direttore sanitario accerta che in ogni stabilimento termale sia assicurata la disponibilità di almeno un infermiere professionale, nonché di terapisti della riabilitazione in relazione alle particolari cure che ha prescritto (32).

Qualora il direttore sanitario svolga soltanto attività igienico organizzativa, i compiti di diagnosi e cura spettano ai sanitari di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 35

Sostituzione del Direttore sanitario

In caso di assenza od impedimento il direttore sanitario deve essere sostituito da altro medico in possesso degli stessi requisiti.

L'obbligo della sostituzione incombe al titolare dello stabilimento.

Art. 36 (33)

Rapporto Professionale

Il direttore sanitario e il medico visitatore, oltre a quanto richiesto per le visite di ammissione dei curandi, deve comunque, con rapporto libero professionale, assicurare la presenza, presso lo stabilimento termale, per il tempo necessario ad una corretta assistenza dei pazienti ed a valutare gli effetti della terapia.

Il direttore sanitario può prestare la propria opera professionale presso più stabilimenti termali, comunque non più di tre per un massimo di 480 camere.

Art. 37

Incompatibilità

Si applica al direttore sanitario la disciplina delle incompatibilità nei limiti stabiliti dalle convenzioni nazionali previste dalla L. 29/6/1977, n.349 e dall'art. 48 della L. 23 dicembre 1978; n.833.

Art. 38

Registro del personale ausiliario

Spetta al titolare dello stabilimento termale la tenuta di un apposito registro contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli di abilitazione professionale del personale ausiliario.

Art. 39 (34)

Cartella clinica

Per i curandi è prescritta la compilazione di una cartella clinica formata dal sanitario curante e conforme al modello tipo approvato dalla Giunta Regionale.

Le cartelle cliniche sono conservate a cura del direttore sanitario e, in caso di cessazione dell'esercizio dello stabilimento termale, sono consegnate all'Unità Locale socio-sanitaria competente per territorio.

Art. 40

Personale addetto alla fangoterapia e massoterapia termali

Il personale addetto alla fangoterapia ed alla massoterapia termale deve essere in possesso di attestato di studio ufficialmente riconosciuto, conseguito previo superamento di esami al termine di un corso di formazione professionale.

La competenza in materia spetta alla Giunta Regionale la quale tiene conto delle figure professionali nel settore in relazione alle esigenze del mercato del lavoro (35).

La Giunta Regionale predispone il programma dei corsi di formazione professionale che sono gestiti dalla Unità locale socio-sanitaria **n.16** di

Padova e dei corsi di aggiornamento professionale che sono gestiti dalle Unità locali socio-sanitarie **n.16** di Padova e **n.17** di Conselve.

I corsi di aggiornamento professionale sono riservati agli operatori addetti alla fangoterapia e massoterapia in servizio negli stabilimenti termali.

Non è consentita l'assunzione presso gli stabilimenti termali di nuovo personale privo dell'attestato di cui al primo comma. La norma non si applica per il personale che abbia svolto una attività di lavoro nel settore della fangoterapia e della massoterapia termali per un periodo di almeno due anni, purchè partecipi ai corsi di aggiornamento professionale di cui al quarto comma del presente articolo (36).

Art. 41

Albo dei medici termalisti

L'Unità locale socio-sanitaria **n.16** di Padova cura la tenuta di un albo nel quale sono iscritti i sanitari che intendono svolgere l'attività di direttore sanitario o di medico degli stabilimenti termali (37).

L'iscrizione avviene in ordine alfabetico e cronologico ed è subordinata al possesso dei requisiti professionali e di studio indicati nell'articolo 33 ed affidata alla unità locale socio-sanitaria competente (38).

Il proprietario dello stabilimento termale individua tra i sanitari iscritti all'albo il sanitario o i sanitari cui affida l'attività igienico organizzativa e di diagnosi e cura del proprio stabilimento termale.

Art. 41 bis (39)

Aggiornamento del personale

La Giunta Regionale, avvalendosi della collaborazione del Centro regionale di studi sul termalismo, predispone corsi differenziati di aggiornamento professionale per operatori sanitari.

Art; 42

(omissis) (40)

Art. 43

(omissis) (41)

Art. 44

(omissis) (42)

Arl. 45

(omissis) (43)

Art. 46 (44)

Centro studi sul termalismo

Il Centro regionale per lo studio sul termalismo, istituito con deliberazione della Giunta regionale, svolge in regime di convenzione con l'università di Padova, i programmi stabiliti dal relativo atto di convenzione.

In specifico il Centro regionale, la cui gestione è affidata

all'Università di Padova, adempie ai fini istituzionali con i programmi e piani di funzionamento previsti dalla convenzione per:

- verificare scientificamente i risultati dei trattamenti termali;
- approfondire le conoscenze sui meccanismi d'azione degli stessi;
- sviluppare i contatti con gli ambienti scientifici nazionali ed esteri, divulgando i risultati conseguiti e stimolando le valutazioni cliniche;
- fornire alle Unità locali socio-sanitarie gli indirizzi metodologici ed operativi, l'informazione, la consulenza tecnica ed eventualmente personale specializzato per l'esecuzione del programma nello specifico settore di competenza, in armonia con le scelte di politica sanitaria della Regione;
- concorrere alla formazione professionale ed alla specializzazione degli operatori sanitari.

Il Centro richiede ai titolari degli stabilimenti termali le informazioni necessarie per l'attuazione dei programmi di studio e di ricerca con schede informative conformi a modelli approvati dalla Giunta Regionale.

Il Centro collabora inoltre con le U.L.S.S. **16** e **17**, con Associazioni o centri studi termali specializzati per la realizzazione di indagini e ricerche di interesse scientifico rivolte, in particolare, all'analisi, studio e divulgazione delle peculiari proprietà e degli effetti curativi delle acque e fanghi termali del bacino euganeo, nonché per la redazione delle relazioni clinico-farmacologiche, necessarie ai titolari degli stabilimenti per ottenere il riconoscimento delle caratteristiche terapeutiche delle acque termali da parte del Ministero della Sanità; per la promozione dei programmi mirati di rilevazione statistico-sanitaria; per l'organizzazione di Convegni scientifici di rilievo nazionale ed internazionale; per manifestazioni di educazione sanitaria e per quant'altro possa essere di largo interesse sotto il profilo sanitario.

Per l'espletamento delle proprie funzioni il centro si avvale anche delle strutture dello stabilimento pubblico termale di Battaglia Terme.

Art. 46 bis (45)

Stabilimenti termali

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria, per stabilimento termale si intende la struttura destinata alla terapia termale ed alle cure sinergiche e complementari. Lo stabilimento è dotato di vasche di maturazione e di rigenerazione del fango termale e delle sue pertinenze; di locali di accettazione dei curandi; di spogliatoi, di servizi igienici e di locali di servizio; di ambulatori medici; di camerini di cura per cure balneo-fangoterapiche e di ambulatori adibiti ad altre cure termali; di corridoi di accesso e di servizio; di grotte; di locali adibiti a palestra di ginnastica medica ed a cure fisiokinesiterapiche; di piscine termali coperte e scoperte con annessi spogliatoi, docce e servizi.

La realizzazione e l'esercizio, nell'ambito di una concessione mineraria o in aree attigue alla stessa, di vasche o bacini per la macerazione e maturazione del fango grezzo o per la rigenerazione di fango già utilizzato per cure fangoterapiche, (finalizzata alla consegna agli stabilimenti termali) non configurano uno "stabilimento termale"; non necessita, quindi, per tali impianti ed attività l'autorizzazione sanitaria all'apertura ed esercizio.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 47

Chiusura dei pozzi non regolamentari

I titolari delle concessioni di acqua termominerale devono:

- ostruire con calcestruzzo i pozzi abbandonati e quelli aventi le colonne di rivestimento in condizioni tali da non poter essere sostituite o da non garantire normali condizioni di sicurezza ovunque ubicati e in ogni momento si appalesi l'esigenza;
- chiudere, previa cementazione, i pozzi che attingono l'acqua termale dal materasso alluvionale;

L'approvvigionamento degli stabilimenti termali già alimentati dai pozzi disattivati potrà essere garantito da nuove perforazioni ove possibile o secondo quanto previsto dalla presente normativa.

Le nuove perforazioni possono essere autorizzate dalla Giunta regionale anche nelle aree di concessioni circostanti, ed i titolari di queste non possono opporsi all'esecuzione dei lavori di terebrazione ed alla posa in opera delle apparecchiature e condutture per l'adduzione dell'acqua termale.

Art. 48

Domande di permesso di ricerca

Nessun nuovo permesso di ricerca potrà essere accordato dalla Giunta regionale, salvo che per motivi derivanti dallo studio del fenomeno termale o in accoglimento di richieste di enti pubblici, entro il periodo di tre anni dalla data di approvazione delle presenti norme.

Le domande di permesso di ricerca, presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente normativa, devono considerarsi respinte in quanto contrastanti con gli obiettivi di cui all'art. 1 della L.R. 20 marzo 1975, n.31.

Art. 49

(omissis) (47)

Art. 50

(omissis) (48)

Art. 51(49)

Sanzioni

La violazione della presente normativa comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 50 della legge regionale 10 ottobre 1989, n.40, per quanto attiene la risorsa termale e la sua utilizzazione, nonché delle sanzioni previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali in materia urbanistica.

Art. 52
(omissis) (50)

Art. 53 (
omissis) (51)

Art. 54 (52)
Programma delle ricerche e degli studi

La Giunta regionale attua il programma approvato con dgr n. 6269 del 3/12/1985 riguardante le ricerche e gli studi sulle caratteristiche del bacino termale, in ordine anche ai modi migliori di utilizzazione della risorsa e agli usi complementari energetici dell'acqua termale, con i necessari adeguamenti finalizzati alla realizzazione degli strumenti pianificatori previsti dalla legge regionale 10 ottobre 1989, n.40.